

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020**

**416/2020/E/COM**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1131<sup>a</sup> riunione del 27 ottobre 2020

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018 n. 108/2018 di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità del 18 gennaio 2018, 15/2018/R/com (di seguito: deliberazione 15/2018/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 30 giugno 2017, 9/2017;
- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa l'invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione;
- il comunicato del 14 maggio 2018, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contenente chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione relativi alla separazione funzionale per tutte le imprese soggette alle disposizioni del TIUF;

- il comunicato del 23 aprile 2019, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, recante chiarimenti in merito alla procedura di sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA (di seguito: comunicato del 23 aprile 2019);
- il comunicato del 28 maggio 2020, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, con il quale è stato dato avvio all’edizione 2020 delle raccolte annuali di separazione funzionale (di seguito: comunicato del 28 maggio 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con l’introduzione del TIUF, a partire dal 1 gennaio 2016, l’Autorità ha innovato il quadro regolatorio relativo alla separazione funzionale, precedentemente regolato dalla deliberazione 18 gennaio 2007, 11/07 ed il relativo Allegato A;
- l’articolo 23 del TIUF disciplina le modalità e tempistiche di trasmissione all’Autorità dei dati e delle informazioni in merito all’attuazione degli obblighi in materia di separazione funzionale;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, ha dato avvio, oltre alla raccolta delle “Informazioni di stato” definite all’articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), alle raccolte annuali di separazione funzionale, segnatamente la raccolta relativa agli “Adempimenti al TIUF”, alla “Relazione Annuale sulle misure adottate” e alla raccolta del “Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull’economicità della gestione attraverso”;
- il comma 23.2, del TIUF, prevede che le imprese che, sulla base di quanto comunicato tramite la raccolta delle Informazioni di stato, risultino soggette agli obblighi di separazione funzionale, inviino la raccolta degli Adempimenti al TIUF, che permette anche l’invio del Programma degli adempimenti redatto dal Gestore indipendente, e la Relazione annuale delle misure adottate tramite la quale il Responsabile della conformità verifica gli adempimenti da parte delle imprese soggette agli obblighi del TIUF;
- con la deliberazione 15/2018/R/com, l’Autorità ha integrato il TIUF introducendovi i casi di esclusione dall’applicazione della normativa di separazione funzionale previsti dall’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, rispettivamente, per i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi e per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servano meno di 25.000 punti di prelievo.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il comunicato del 28 maggio 2020, è stato dato avvio, per il corrente anno, alle raccolte annuali di separazione funzionale, indicando i termini per l’invio delle stesse, previsti dal comma 23.3 del TIUF, che come previsto dal comma 23.2 del TIUF, sono scaduti al 30 giugno 2020;

- pur essendo ampiamente decorsi i termini di cui al precedente alinea, alcune imprese di distribuzione risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative alla suddetta edizione 2020, specificamente la raccolta "Adempimenti al TIUF";
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF secondo le modalità dell'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati, come anche illustrato agli operatori nel comunicato del 23 aprile 2019.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- intimare alle imprese di distribuzione elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, inadempienti agli obblighi di invio delle raccolte annuali di separazione funzionale relative all'edizione 2020, di trasmettere tali raccolte, cui sono tenute sulla base di quanto dichiarato nelle Informazioni di stato

**DELIBERA**

1. di intimare alle imprese elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 30 novembre 2020, all'invio delle raccolte annuali di separazione funzionale indicate nel medesimo Allegato A;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. comporti, ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, l'immediata sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle imprese elencate nell'Allegato A ed alla CSEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*